

Implementazione a livello regionale di una sistema digitale di rilevazione continua dell'attività dei Centri antiviolenza regionali con produzione di indicatori e statistiche regionali

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

La Regione Abruzzo – Dipartimento per la Salute e il Welfare – Servizio Politiche per il Benessere Sociale, con sede legale in L'Aquila Via Leonardo da Vinci, 6, codice fiscale n. 80003170661, rappresentato per la firma del presente atto dal Dirigente del **Servizio Politiche per il Benessere Sociale** che ha sede operativa in Pescara Via Conte di Ruvo, 74, Dott. Raimondo Pascale, domiciliato per la carica presso la sede innanzi indicata.

E

il **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, di seguito denominato **CNR**, con sede in Roma, Via Palestro, 32, codice fiscale n. 80054330586, rappresentato da _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

(di seguito denominate anche singolarmente "Parte e/o congiuntamente "Parti")

PREMESSO CHE

- la Regione Abruzzo

- promuove e sostiene le iniziative di contrasto della violenza di genere attraverso il finanziamento dell'attività dei Centri Antiviolenza e delle Case di Accoglienza per donne maltrattate mediante fondi propri e fondi derivanti da assegnazioni statali afferenti il Fondo per le Pari Opportunità,
- è tenuta a monitorare gli interventi posti in essere con i suddetti Fondi di derivazione statale e a darne conto con cadenza semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità
- non dispone di un sistema informatizzato di raccolta dei dati utili e deve coordinarsi con l'Osservatorio Nazionale istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità
- deve disporre di informazioni strutturate in grado di rispondere alle esigenze informative locali e nazionali mediante l'implementazione di un sistema di rilevazione continuo dell'attività svolta dai Centri Antiviolenza attivi sul territorio regionale, con produzione di indicatori e statistiche regionali;

- il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito CNR

- è ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, vigilato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel seguito Ministro, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione,
- ha il compito di svolgere, promuovere, e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie; di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico agli organi costituzionali e alle amministrazioni pubbliche
- svolge, promuove, coordina e finanzia attività di ricerca e ne cura l'applicazione promuovendo l'interdisciplinarietà;
- promuove la valorizzazione e l'utilizzazione dei risultati della ricerca;
- fornisce attività di consulenza, certificazione e supporto tecnico-scientifico agli organi costituzionali, e alle amministrazioni pubbliche nonché servizi a terzi in regime di diritto privato;

- collabora con le regioni e le autonomie locali, anche al fine di favorire lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio;

CONSIDERATO CHE

le Parti, nel perseguimento dell'interesse pubblico e delle rispettive finalità istituzionali, attribuiscono rilevanza primaria alla conoscenza del dimensionamento di particolari fenomeni sociali, con particolare riferimento alla violenza contro le donne;

- la violenza contro le donne e, in particolare, la violenza domestica rappresentano fenomeni ampi e complessi, la cui conoscenza, tuttavia, è essenziale per lo sviluppo, a livello istituzionale, delle politiche e dei servizi necessari per affrontarli;
- è comune interesse delle Parti promuovere iniziative congiunte volte a dare sistematicità e organicità alle informazioni sul fenomeno della violenza di genere;

VISTI

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 15, in base al quale i soggetti pubblici possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante "*principi comuni, di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*";

tutto ciò premesso e considerato le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue

Art. 1

Oggetto e Finalità

Con la presente Convenzione la Regione Abruzzo e il CNR, nell'ambito delle rispettive competenze tecnico-scientifiche e istituzionali, intendono sviluppare un rapporto di collaborazione finalizzato all'implementazione di un sistema di rilevazione continuo dell'attività svolta dai Centri Antiviolenza attivi sul territorio della Regione Abruzzo, con produzione di indicatori e statistiche regionali.

La presente Convenzione si intende senza obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito singolarmente o in partnership con altri soggetti.

Art. 2

Impegni delle Parti

Per le finalità di cui all'art. 1

il CNR, per il tramite di IRPPS, provvede:

- alla definizione della scheda di rilevazione con il supporto di una o più consulenze tecniche di specialisti esterni
- all'implementazione di sistema di rilevazione con hosting CNR
- al monitoraggio, help desk, estrazione dati
- alla progettazione e realizzazione di uno studio valutativo attraverso analisi del valore sociale: realizzazione di studi di caso
- consulenza tecnica produzione di materiale pubblicabile on line e data reporting
- organizzazione e realizzazione di un mini corso sulla produzione e analisi dei dati e sulle metodologie della ricerca sociale applicabili al fenomeno della violenza di genere da erogare al personale della Regione Abruzzo e dei centri antiviolenza addetto alla funzione,

la Regione Abruzzo – Servizio Politiche per il Benessere Sociale -:

- garantisce il coordinamento e la programmazione delle attività collegate;
- favorisce il raccordo tra le attività oggetto della presente Convenzione e gli organismi interessati gestori dei Centri antiviolenza
- favorisce la diffusione delle risultanze della presente attività nell'ambito delle attività di comunicazione dell'Ente.

Art. 3

Attuazione della convenzione

Gli obiettivi, le modalità, i tempi di realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2 sono disciplinati dal progetto di massima di attività predisposto da CNR – IRPPS.

Il CNR-IRPPS, entro 15 giorni dalla data di efficacia della presente Convenzione, produrrà un programma esecutivo delle attività da svolgere, da concordarsi con il Servizio regionale.

Detto programma esecutivo potrà essere modificato, in ogni tempo, previo accordo delle Parti, in ragione delle concrete esigenze correlate alle attività progettuali, senza ulteriori oneri finanziari.

Art. 4

Oneri e rendicontazione

Il totale delle spese per l'esecuzione delle attività previste, a carico della Regione Abruzzo, ammonta ad euro 26.556,00 (ventiseimilacinquecentocinquantesi/00) che trova copertura allo stanziamento presente al cap. 71580/3 del bilancio regionale, e. f. 2018, denominato "Interventi per il contrasto della violenza di genere – trasferimenti ad amministrazioni centrali"; le risorse sono di derivazione statale afferenti il Fondo Pari Opportunità 2015-2016.

La Regione Abruzzo corrisponderà le risorse nelle seguenti modalità:

- il 60% alla presentazione da parte del CNR del programma esecutivo di cui al precedente articolo 3 della presente convenzione
- il 20% nel 1° trimestre del secondo anno di validità della presente convenzione, previa rendicontazione delle predette spese sostenute producendo documentazione amministrativo-contabile;
- il saldo, e sino a concorrenza della somma destinata, a conclusione delle attività previste.

Il CNR-IRPPS, al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute provvederà a rimettere, contestualmente alla richiesta di erogazione del 2° acconto e del saldo quanto di seguito:

- a) relazione circa lo stato di attuazione del progetto;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa nelle forme di cui all'art.47 del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000) relativa alle spese sostenute;
- c) prospetto di dettaglio delle spese sostenute;
- d) documenti giustificativi di spesa a supporto delle spese medesime, anche su supporto informatico.

In ogni caso le spese sostenute dovranno essere:

- necessarie alla realizzazione del progetto;
- temporalmente riferite al periodo decorrente dalla data di efficacia della presente convenzione e la data di conclusione delle attività;

- verificabili attraverso pertinente ed adeguata documentazione contabile.

In occasione del pagamento del saldo, il CNR-IRPPS produrrà apposita rendicontazione consuntiva, e una relazione finale fornendo analitica descrizione dell'intero progetto posto in essere con indicazioni dei risultati raggiunti, nonché degli eventuali scostamenti registrati al programma esecutivo approvato.

Art. 5

Referenti

I referenti designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto della presente Convenzione sono:

- per il CNR, _____;
- per la Regione Abruzzo _____;

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i responsabili/referenti come sopra individuati, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

Art. 6

Trattamento di dati personali

Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, compresi quelli di carattere tecnico-scientifico oggetto della presente Convenzione e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità in essa definiti.

Per lo svolgimento di attività che richiedano particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designanti esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla controparte.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

Art. 7

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata di 24 mesi a decorrere dal giorno successivo a quello di sottoscrizione e può essere prorogato, per ragioni oggettive, senza ulteriori oneri, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi prima della scadenza, con apposito atto predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula.

Art. 8

Recesso

Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente accordo, mediante comunicazione scritta da inviare con posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della data del recesso.

Art. 9

Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

Le Parti assumono a proprio esclusivo carico tutti gli obblighi verso i propri componenti dipendenti o collaboratori impegnati nelle attività di progetto, in base alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, esonerando la controparte da qualsiasi responsabilità od onere in merito.

Art. 10

Pubblicità

Le pubblicazioni e le diffusioni, conseguenza dell'attività di formazione e ricerca, dovranno recare l'indicazione che il lavoro è stato svolto nell'ambito della collaborazione oggetto della Convenzione e mediante l'utilizzo del Fondo per le Pari Opportunità.

Art. 11

Foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie che dovessero insorgere nella concreta attuazione della Convenzione.

Per qualunque controversia non sanabile in via bonaria che dovesse insorgere tra i sottoscrittori, le Parti potranno liberamente adire le vie giudiziali.

Per quanto non previsto valgono le norme del codice civile in quanto applicabili.

Per Consiglio Nazionale delle Ricerche

**Per Regione Abruzzo
Servizio Politiche per il Benessere Sociale**
